




Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016. **Parte Economica**


In data 23.11.2016 presso la residenza Municipale del Comune di Salvitelle ha avuto luogo l'incontro tra:


La delegazione trattante di Parte Pubblica:


Presidente Segretario Comunale dott.ssa Paola Dello Iacono 


Componenti: Rag. Marco Brancato  Geom. Pasquale Pucciarelli 

La delegazione sindacale provinciale rappresentativa all'interno dell'ente:

Organizzazione sindacale FP-CGIL Ermenegildo De Stefano 

Organizzazione sindacale CISL-FP Miro Amatruda 

Organizzazione sindacale UIL-FPL Carlo Astone 

R.S.U. Comune di Salvitelle Antonio Grippo 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, per l'anno 2016 nel rispetto delle Direttive impartite dalla Giunta Comunale con delibera n. 42 del 21.11.2016

Art. 1

Premessa

Le parti, in applicazione dell'art 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. in cui si prevede che "La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali" richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:

a) all'art. 3, capo 1 del titolo 2° del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il sistema della relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

b) all'art. 2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce obiettivi da perseguire con l'applicazione del contratto:

- miglioramento della funzionalità dei servizi;
- accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

- accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
 - la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
 - prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
- c) all'art.4 del CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.

2. Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi ai vari istituti contrattuali rimessi a tale livello (art.4 – p.1 CCNL 22.1.2004).

Art. 2

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Salvitelle e disciplina le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti.

Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

Il presente contratto ha validità per l'anno 2016 con cessazione di efficacia per le clausole di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs 150/2009 a far data dal 1.1.2014 in applicazione dell'art. 65, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Sono comunque fatte salve eventuali modifiche o integrazioni derivanti da:

- la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
- la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

Art. 3

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:

a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.

c) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.

Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.

L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.

Art. 4

Individuazione delle risorse decentrate

Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito dall'Amministrazione comunale con determinazione n. 48 del 18.11.2016 e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente e attestazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del 18 novembre 2016 che si allega alla presente ipotesi di contratto.

Art. 5

Ammontare del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004

A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, il fondo risulta costituito:

- a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2004 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL.

In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del CCNL del 22.1.2004 le disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi al 2003 ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo;

- b) dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;
- c) dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall'art. 31, comma 5 del CCNL del 22.1.2004).

Art. 6

Ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della performance

Il totale delle risorse, rideterminate a seguito della detrazione del costo dell'indennità di comparto e di quello relativo alle progressioni orizzontali effettuate già e destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della performance, in applicazione della disciplina contrattuale definita in sede decentrata integrativa, risulta per l'anno 2016 così suddiviso tra i diversi istituti:

AMMONTARE FONDO DESTINATO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ED ALLA PERFORMANCE	
ISTITUTO CONTRATTUALE	IMPORTO
INDENNITA DI COMPARTO	3.281,76
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	23.706,62
INDENNITA DI RISCHIO	934,00
INDENNITA DI REPERIBILITA'	1.930,00
INDENNITA PER ATTIVITA DISAGIATE	934,00

INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA	2.600,00
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	3.816,57
TOTALE FONDO	37.202,95

Le somme non utilizzate o attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse complessive dell'anno successivo.

Art. 7

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999, le risorse indicate nel presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate. In applicazione dell'art. 4 comma 2 lett c) del CCNL dell'1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g)".

Le parti convengono di considerare attività particolarmente disagiate le seguenti, riconoscendo gli importi mensili a fianco riportati

ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA			N. ADDETTI	IMPORTO
Servizio stradale	Manutenzione	Ordinaria	2	30,00 (FULL TIME)
Servizio stradale	Manutenzione	Ordinaria	1	24,90 (PART TIME)

L'importo è corrisposto in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento, lo stesso importo è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per la corresponsione dell'indennità di disagio di cui al presente articolo è previsto l'importo complessivo di € **934,00**

Art. 8

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità

Le parti concordano di destinare € **1.930,00** per finanziare l'indennità di reperibilità, di cui all'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001.

Art. 9

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:

- al personale che offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità professionale con assicurazione di quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l'ente (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
- è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 del 22.1.2004);
- compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente.

Le attività soggette a rischio e le risorse allo scopo destinate al pagamento della relativa indennità sono quelle riportate nell'allegato B del DPR 347/83 e le risorse allo scopo destinate al pagamento della relativa indennità sono pari a: € 934,00.

Art. 10

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che il personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un'indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500.

Le parti convengono di stanziare € 2.600,00 per n. 2 unità di categoria B e C.

L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.

I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

Art. 11

Risorse destinate a compensare la performance organizzativa e individuale

Le parti convengono di finanziare la produttività di cui all'art. 17 comma 2 lett a) del CCNL 01.01.1999 e s.m.i. correlandola ad effettivi incrementi della medesima produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi e al grado di apporto

individuale dei dipendenti, rilevato mediante valutazione delle prestazioni individuali operato dal competente Responsabile.

Le parti prendono atto del piano della performance 2016 approvato con delibera di G.C. n. 43 del 21.11.2016.

Le parti concordano di destinare per la performance organizzativa e individuale € 3.816,57.

Art. 12

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 4, comma 1.

CGIA FP
ce

Paolo Delbon

CISL FP

UIL FP

Antonio Cimino
Severino Bionelli

B

COMUNE DI SALVITELLE

(PROVINCIA DI SALERNO)



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Visti gli atti d'Ufficio;




SI ATTESTA

che la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2016 ammonta a complessivi € 67.202,95= di cui:

- € 23.706,62= per progressioni economiche orizzontali;
- € 3.281,76= per indennità di comparto;
- € 30.000,00= per incentivazione progettazione, direzione lavori, ecc..

Salvitelle, li 18 - 11 - 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Rag. BRANCATO Marco)



Stano Emilio

Responsabile Amministrativo

